

STATUTO A.P.S.

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione senza personalità giuridica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC. CENTRO FAMIGLIE APS (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in via Giovanni Lavaggi n. 7. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

1-2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

1-3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del terzo settore o ad altro ente di promozione equivalente. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ente affiliante, pur nell'autonomia propria dell'Associazione per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1. L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come Associazione di promozione Sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle sotto indicate lettere dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. :

a)interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della L.328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L.104/1992, e alla L.112/2016 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f)interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà

educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'attività dell'Associazione Centro Famiglie si basa sulla promozione, il contrasto, l'intervento e la prevenzione sui temi della violenza contro le donne e contro i minori. Lo statuto vuole essere in linea con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro le donne e la violenza domestica, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo, la Convenzione di Instambul, le Child Protection Policy della rete europea Work With Perpetrators European Network (WWP EN) e la Convenzione di Lanzarote (Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali). L'Associazione promuove tali programmi nell'ottica di contrastare la violenza maschile contro le donne, per il miglioramento della sicurezza delle vittime e con l'impegno di promuovere il cambiamento sociale nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nel settore della formazione, dell'istruzione e dei diritti civili. Tra gli obiettivi che si propone l'associazione vi è quello di incrementare la capacità genitoriale degli uomini autori di violenza. La funzione genitoriale di padre, infatti, risulta compromessa dalla violenza che incide profondamente sul benessere di bambini/e e adolescenti. Lavorare con gli autori non significa soltanto interrompere il ciclo della violenza, ma garantire una maggiore sicurezza a donne e bambini sui quali è già stata agita violenza o sulla quale potrebbe essere agita nel tempo.

L'associazione si propone tra i suoi obiettivi quello di contrastare tutte le situazioni di abuso

e maltrattamento quali abuso fisico, abuso psicologico, abuso sessuale, violenza assistita, varie forme di bullismo e abuso tra pari, varie forme di trascuratezza e negligenza che possano comportare pregiudizio reale o potenziale per la salute, questo sia verso gli adulti che per la sopravvivenza e sviluppo dei minori nelle tappe evolutive del loro percorso di crescita.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, gli abusi sui minori o il maltrattamento costituiscono tutte le forme di maltrattamento fisico e / o emotivo, abuso sessuale, negligenza o trattamento negligente o sfruttamento commerciale o di altro tipo, che comportano un danno effettivo o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere”.

L'Associazione si prefigge quindi di:

condannare ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

riconoscere che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

riconoscere che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi;

riconoscere la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore”; e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze

sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

riconoscere che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza

di genere rispetto agli uomini;

riconoscere che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche

gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di

violenze all'interno della famiglia.

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza

domestica, l'Associazione si pone tali obiettivi:

- promuovere e tutelare il diritto di tutte le persone e in modo particolare delle donne di vivere

liberi dalla violenza;

- tutelare i diritti delle vittime;

- Fornire una risposta appropriata alla violenza contro le donne;

- Promuovere cambiamenti nei comportamenti degli autori di violenze contro le donne e

lavorare sul raggiungimento dell'uguaglianza di genere;

- Promuovere e avviare interventi di sensibilizzazione di comunità per sostenere la

consapevolezza e la comprensione delle conseguenze che può avere la violenza nei confronti

delle donne anche sui bambini;

- Proporre ai contesti educativi progetti di intervento riguardanti le pari opportunità, il rispetto

dell'altro, la prevenzione del rischio della violenza contro le donne;

- promuovere e attivare iniziative volti al cambiamento della cultura maschile;

- attivare percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori dell'associazione;

- avviare corsi di formazione e aggiornamento sulla violenza nei confronti delle donne dedicati

alle figure professionali, istituzionali e del privato sociale che operano nell'ambito della

violenza contro le donne;

- valorizzare la cultura della parità e dell'educazione di genere;

- partecipare a convegni nazionali e internazionali a favore delle donne e dei minori e valorizzare il cambiamento del maschile.

-avviare ricerche in ambito psico-sociale riguardanti il maltrattamento delle donne, dei minori, dei soggetti vulnerabili, degli autori di violenza contro le donne;

-partecipare alle reti territoriali riguardanti le problematiche della violenza di genere, il maltrattamento dei minori, il recupero dei soggetti che hanno posto in essere comportamenti violenti

-l'Associazione attiverà la pubblicazione di una rivista a carattere tecnico-scientifico e professionale per avviare campagne di informazione, sensibilizzazione e accrescere le competenze degli operatori sanitari e socio-sanitari, pubblicherà un periodico che raccoglierà le buone pratiche nell'ambito degli interventi diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed educativi riguardanti gli scopi associativi

Essa intende operare nei settori riguardanti i bisogni evolutivi delle famiglie, la gestione del conflitto, la mediazione familiare, scolastica e penale, la coordinazione genitoriale, lo spazio neutro, l'Home visiting e il sostegno alla genitorialità, con riferimento alla violenza intra ed extrafamiliare, violenza di genere domestica e omo-bi-transfobica con la disposizione e lo sviluppo del nostro C.U.A.V., e alla dimensione dell'intercultura e dell'integrazione sociale.

Inoltre, intende realizzare interventi nel settore della prevenzione, della diagnosi e della formazione.

Scopo dell'Associazione è di sostenere ed accompagnare i nuovi modi di concepire la famiglia, valorizzando risorse e potenzialità, tutelando la complessità dei legami e delle dinamiche che si attivano al suo interno e tra famiglie e contesto sociale di riferimento, in un'ottica di prevenzione integrata.

L'Associazione si prefigge, infine,:

- di assicurare continuità nelle attività sociali tramite la gestione in forma associata,

per assicurare vantaggi diretti e indiretti sia ai professionisti soci che agli utenti

fruttoro delle attività di Centro Famiglie;

- di improntare la propria organizzazione al conseguimento della massima uguaglianza

di diritti, doveri e partecipazione alle decisioni fra soci, quale che sia il loro ruolo.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono

ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare

richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

	e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che	
	stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non	
	renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.	
	4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa	
	vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli	
	organi sociali e a versare le quote associative.	
	4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.	
	4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti ed	
	adempono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.	
	Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per	
	esclusione.	
	5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere	
	dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la	
	relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio	
	Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.	
	5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al	
	versamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno.	
	5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi	
	dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio	
	Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data	
	di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se	
	non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal	
	libro dei soci.	

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per

l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni

altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni

qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno

un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di

cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in

Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo

impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in

ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la

validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima

convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda

convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci

intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della

seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi

sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi

diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto

degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e o scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 12 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio

consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione

dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da

intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e

dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno

sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei

regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati,

federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere

particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche

sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni

dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio

Direttivo.

9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio

Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie;

dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita	
	inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali.	
	13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e	
	deliberazioni.	
	13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e	
	successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un	
	revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.	
	Art. 14 SCIoglimento	
	14-1 L'Associazione ha durata illimitata.	
	14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le	
	modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.	
	14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.	
	14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio	
	sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato, salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge.	
	ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e	
	l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili	
	in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti	
	contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo	
	incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo	
	arbitro.	

Art. 16 NORME APPLICABILI

16-Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16-2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

16-3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

16-4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge.

16-5 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Catania, li 11/09/2023

Signorino Giovanni



Direzione Provinciale di Catania

Ufficio Territoriale di Giarre

ATTO REGISTRATO IL 13 SET 2023

AL N. 927 SERIE 3

STATO E 200.000



OPERATORE

Seminario Giuseppa

(*) Firmato delega del Direttore Provinciale
(Santo Giunta)